

Comune di d'Origgio

STATUTO

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 30 Novembre, 10 e 12 Dicembre 1991 con deliberazioni nn. 67, 78 e 82.

Esecutive con provvedimento del C.R.C. del 30 Dicembre 1991 – nr. 21119.

Modificato nella seduta consiliare del 21 Dicembre 1995.

Modificato nella seduta consiliare del 1° Settembre 2000
(Esecutivo dal 27/10/2000)

Titolo I

Elementi costitutivi

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Origgio è ente autonomo il quale ha rappresentatività secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della Comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

3. La nuova disciplina delle autonomie locali, divenuta Legge in data 8 giugno 1990, n. 142, come attuazione all'art. 128 della Costituzione, ha attribuito al Comune la rappresentanza della Comunità locale e l'autonomia statutaria e finanziaria.

4. Il Consiglio Comunale di Origgio redige il proprio Statuto secondo le finalità espresse di seguito.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e giustizia indicati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e concorre a rimuovere gli ostacoli che ne limitano la realizzazione.

2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e la valorizzazione della famiglia, attuando anche un servizio d'assistenza sociale e di tutela attiva della persona,

con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi ed in generale alle categorie più deboli.

3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle realtà associative presenti sul territorio nelle quali si arricchisce la personalità umana; sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

4. Ricerca, per la soluzione dei problemi, forme di collaborazione fra pubblico e privato che rispondano meglio alle esigenze dei cittadini.

5. Il Comune ritiene le risorse ambientali e naturalistiche del territorio, assieme al suo patrimonio storico e culturale, beni essenziali e limitati della Comunità e ne assume la tutela come obiettivo generale della propria azione amministrativa, anche in nome delle generazioni future.

6. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le nuove condizioni sociali, economiche e civili della Comunità privilegiando il valore della solidarietà.

7. Le proposte di variazione o d'abrogazione dello Statuto potranno essere sottoposte a parere di Organismi di partecipazione popolare nelle forme che il Consiglio Comunale riterrà più idonee.

8. Il presente Statuto trae il proprio fondamento

dall'autonomia riconosciuta alla Comunità Origgese, ed al Comune che la rappresenta, dal dettato della Costituzione e dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento generale e dei principi fissati dalla Legge, costituisce nel proprio ambito una fonte normativa primaria. Liberamente adottato dal Consiglio Comunale, lo Statuto stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge che disciplina l'ordinamento delle autonomie locali, le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le forme di collaborazione con gli altri Comuni e la Provincia, gli istituti di decentramento, partecipazione popolare, accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

9. Consapevole che il moderno sviluppo delle attività e delle relazioni postula una stretta interdipendenza ed una crescente integrazione a livello regionale, statale e sovranazionale, il Comune si riconosce nel processo d'integrazione politica ed istituzionale della Comunità Europea. Ricerca e favorisce i contatti tra comunità locali, come veicolo di dialogo e di cooperazione.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi

dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Origgio è un piccolo centro che comprende alcune località esterne: la Muschiona, il Broggio, la Cascina Streppina, la Villa Regina ed altri agglomerati di più recente costituzione.

2. Tradizionalmente, il Capoluogo di Origgio è suddiviso, a partire dal centro e cioè dalla Piazza della Chiesa, in capo di sopra (cô da sùra), verso Nord, e in capo di sotto (cÔ da sòta), verso Sud.

3. Il territorio del Comune si estende per chilometri quadrati 8,05 e confina con i Comuni di Saronno, Caronno Pertusella, Lainate, Cerro Maggiore (Frazione Cantalupo) ed Uboldo.

4. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato nel Capoluogo.

5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. La pubblicazione formale degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'Albo Pretorio.

3. La Giunta Comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio".

4. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il Comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi d'informazione.

5. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza, anche avvalendosi di apparecchiature telematiche, servizi d'informazione destinati ai cittadini ed agli utenti.

Art. 6

Stemma e Gonfalone

1. Lo stemma del Comune, attribuito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392 in data 16 luglio 1965

e trascritto nei registri della Consulta Araldica, raffigura un vecchio frate cistercense, tre anelli intrecciati ed una croce.

2. Lo stemma è riprodotto negli atti ufficiali, nel bollo e nel gonfalone. La riproduzione dello stemma e l'esibizione del gonfalone sono riservati al Comune, che ne disciplina l'utilizzo.

Titolo II

Organi elettivi e Giunta Comunale

Art. 7

Organi elettivi del Comune

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale e il Sindaco.

2. I poteri, le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 8

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è diretta espressione, democraticamente eletta, della Comunità locale. Determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Il Consiglio Comunale costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. Sono organi del Consiglio Comunale: il Presidente, i Gruppi Consiliari e le Commissioni Consiliari permanenti.

4. Ai Gruppi Consiliari ed alle Commissioni Consiliari permanenti potrà essere riservato nella sede comunale uno spazio

per l'esercizio delle loro funzioni con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 9

Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nel regolamento.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di d'assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.

Art. 10

Sessioni e convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno. La periodicità delle sedute è programmata secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio

2. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e sessioni urgenti.

3. La disciplina di dettaglio relativa all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni è contenuta nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 11

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti o temporanee.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale con garanzia della rappresentanza di tutti i Gruppi Consiliari. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

3. Per svolgere l'azione d'indirizzo, formazione e controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale si dovranno obbligatoriamente istituire le Commissioni:

a) Affari Istituzionali;

b) Assetto territoriale ed edilizia ad uso pubblico.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. Il Consiglio Comunale, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata, può istituire Gruppi di lavoro speciali, aventi carattere consultivo, per l'esame di problemi particolari, dei quali potranno far parte, oltre ai Rappresentanti dei Gruppi Consiliari, anche soggetti non Consiglieri Comunali, Rappresentanti di associazioni ed esperti.

Art. 12

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio Comunale al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Spetta anche alle commissioni permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, verificare lo stato d'attuazione dei programmi generali e particolari.

3. Le Commissioni, sia permanenti che temporanee, non hanno potere decisionale e svolgono funzioni solamente consultive.

4. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini ricerche ed elaborazioni di proposte.

Art. 13

Commissioni tecniche

1. All'inizio del mandato o nel corso del medesimo possono essere istituite da parte degli organi istituzionali preposti le commissioni tecniche previste da norme legislative e dall'ordinamento comunale.

2. Possono far parte delle commissioni tecniche componenti della Giunta e del Consiglio, tecnici, professionisti, esperti e rappresentanti di organi esterni all'Amministrazione.

3. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle Leggi, dai regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

Art. 14

Consiglieri comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune, senza vincolo di mandato.

2. La posizione giuridica del Consigliere è regolata dalla Legge. La Legge determina le indennità spettanti ai Consiglieri per lo svolgimento delle loro funzioni.

Art. 15

Consigliere anziano

1. È Consigliere Anziano il Consigliere che ha riportato in sede d'elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 16

Trasparenza dell'operato degli eletti e dei nominati

1. Nel rispetto del principio della trasparenza amministrativa e del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, i Consiglieri e gli Assessori rendono nota la propria situazione economica e patrimoniale in conformità alle leggi vigenti.

Art. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme d'esercizio del diritto d'iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinati dal regolamento.

2. I Consiglieri hanno diritto d'ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed istituzioni del Comune - con le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale - le informazioni e la documentazione in loro possesso (compresa la copia degli atti), utili all'espletamento del mandato. In ordine alle informazioni, documenti ed atti ottenuti, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla Legge, alla riservatezza ed al divieto di divulgazione nei casi previsti da norme vigenti.

3. Ciascun Consigliere Comunale ha il diritto d'intervenire nelle discussioni in Consiglio Comunale nei tempi e con le modalità stabilite dal regolamento.

4. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri Comunali, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in

conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, purché non ci sia conflitto d'interesse con l'Ente.

5. Ciascun Consigliere Comunale è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

6. I Consiglieri che non intervengono ad un'intera sessione ordinaria senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

7. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal Consiglio Comunale, dopo decorso il termine di venti giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

8. L'interessato può produrre eventuali giustificazioni alle assenze che il Consiglio Comunale dovrà valutare.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare.
2. La Costituzione e il funzionamento dei Gruppi è riservata al regolamento.
3. Il regolamento prevederà la Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19

Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.

Esercita le funzioni conferite dalle Leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

Art. 20

Elezioni e prerogative

1. I componenti della Giunta Comunale sono nominati dal Sindaco.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'Organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 21

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia è regolata dalla Legge.

Art. 22

Composizione e funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da non più di sei Assessori, compreso il Vice Sindaco. Il Sindaco, con proprio provvedimento, ne stabilisce, di volta in volta, il numero.

2. Può essere nominato Assessore anche chi non faccia parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e d'eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Le sedute della Giunta sono, di norma, riservate e sono convocate dal Sindaco, che stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. Su invito del Sindaco possono prendere parte alle sedute, con funzioni di consulenza sugli argomenti da

trattare, dipendenti del Comune e tecnici e consulenti esterni all'Ente.

4. L'attività è diretta e coordinata dal Sindaco, che assicura l'unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.

5. La Giunta Comunale delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede in sua vece.

6. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta Comunale stessa.

7. La qualifica di Assessore Anziano è assunta dal primo degli Assessori, secondo l'ordine stabilito dal Sindaco.

Art. 23

Attribuzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. Alla Giunta Comunale compete l'adozione di tutti gli atti d'amministrazione e gestione a contenuto generale, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbano essere adottati da organo collegiale e non rientrino nella competenza del Consiglio Comunale o di altri organi.

3. Delibera, inoltre, sui fatti riguardanti il Segretario Comunale quando ad assumere il provvedimento dovrebbe essere egli stesso in quanto Responsabile dell'Ufficio o Servizio

competente.

Art. 24

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti validi favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi o dallo Statuto.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto, qualora la legge non preveda espressamente la votazione palese, le deliberazioni concernenti persone fisiche, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su “persone”, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in “seduta segreta”.

4. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono tenute nei modi e nelle forme previste dal regolamento.

5. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi d'incompatibilità. In tal caso è sostituito in via

temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.

6. I verbali della Giunta e del Consiglio Comunali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio ed alla Giunta comunale deve essere corredata dei pareri:

- del responsabile dell'area funzionale, dell'ufficio o del servizio che ha curato la predisposizione della proposta, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Ragioniere Comunale, in ordine alla regolarità contabile;

8. I soggetti di cui al comma precedente rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 25

Sindaco

1. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la conformità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla Legge.

Art. 26

Competenze del Sindaco

1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare il sindaco:

- a) esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del Comune;
- b) provvede alla nomina del Vicesindaco e degli altri componenti la Giunta Comunale, dandone comunicazione al Consiglio;
- c) entro un mese dalla sua elezione, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- d) provvede alla revoca dei componenti della Giunta;
- e) provvede alla sostituzione dei componenti della Giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al Consiglio;
- f) propone al Consiglio Comunale, nel corso della seduta d'insediamento, gli indirizzi generali di governo della amministrazione;
- g) convoca e presiede la Giunta Comunale, assicurandone l'unità d'indirizzo e dirigendone l'attività;
- h) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta;
- i) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
- j) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

- k) impartisce direttive al Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni;
- l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- m) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari d'apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, allo scopo d'armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- n) promuove ed approva, dandone informazione al Consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di diversi soggetti pubblici.

Art. 27

Attribuzioni del Sindaco come Ufficiale di Governo

1. In qualità di ufficiale di governo, il Sindaco sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni attribuitegli per Legge, in particolare:

- a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione; adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
- b) emanazione degli atti (attribuiti anche dai regolamenti) in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e d'igiene pubblica;
- c) svolgimento dei compiti affidatigli in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
- d) vigilanza e trasmissione di informazioni al Prefetto su tutto quanto possa inerire la sicurezza e l'ordine pubblico.

2. Quale ufficiale di governo, il Sindaco adotta - con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli

interessati, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.

Art. 28

Deleghe e nomine del Sindaco

1. Il Sindaco può con atto sempre revocabile delegare proprie attribuzioni e la firma degli atti agli assessori, nell'ambito delle previsioni contenute nel programma.

2. Può delegare un assessore o un consigliere a rappresentare il Comune nei Consorzi ai quali lo stesso partecipa, quando non possa provvedervi personalmente.

3. L'atto di delegazione specifica i compiti, gli atti anche per categorie e l'area di attività, entro i quali deve agire il delegato e contiene la sua accettazione. La delegazione può essere revocata per iscritto dal Sindaco o alla stessa può rinunciare, pure per iscritto, il delegato in qualsiasi momento e con effetto immediato.

4. Le deleghe di cui al presente articolo conservano efficacia anche in caso d'assenza o impedimento del delegante sino alla revoca o, qualora non sia stata revoca, sino all'attribuzione di una nuova delega nella medesima materia ad altra persona.

5. Le deleghe di cui al presente articolo perdono in ogni caso d'efficacia con la cessazione dalla carica del delegante.

6. il Sindaco, nei casi in cui non sia di competenza del Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 29

Vicesindaco

1. La carica di Vicesindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta.
2. Il Vicesindaco sostituisce il sindaco in caso d'assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di Legge.
3. Il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in caso di decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.
4. In caso d'assenza, impedimento temporaneo o sospensione del Vicesindaco, le sue funzioni sostitutive sono svolte dall'Assessore anziano.
5. Per poter presiedere il Consiglio Comunale il Vicesindaco deve ricoprire anche la carica di Consigliere Comunale.

Titolo III

Organi burocratici ed uffici

Art. 30

Segreteria Comunale

1. La segreteria del Comune è composta dal Segretario Comunale e dal personale destinato all'Ufficio.

Art. 31

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è un funzionario iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.

2. Lo stato giuridico del Segretario Comunale è regolato dalla Legge.

Art. 32

Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale:

- a) presta assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;
- b) può rogare i contratti nell'interesse del Comune;
- c) partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta e, se del caso, delle commissioni curando la redazione dei relativi verbali;

2. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti o, in caso d'assenza, dei responsabili degli uffici e dei servizi, e ne coordina l'attività.

3. Spettano al Segretario le seguenti attribuzioni:

- a) dirimere i conflitti d'attribuzione e di competenza fra aree funzionali diverse e tra i dipendenti;
- b) esaminare collegialmente con i dirigenti e/o i responsabili dei servizi e degli uffici i problemi concernenti aree funzionali diverse, nel rispetto delle rispettive attribuzioni;

- c) emanare direttive per l'esecuzione delle deliberazioni;
- d) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti, prestare ad essi consulenza giuridica e coordinarne l'attività;
- e) accertare ed indicare, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
- f) esercitare ogni altra attribuzione affidatagli dalle Leggi, dallo Statuto, dai regolamenti o dal Sindaco.

Art. 33

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Riceve dai Consiglieri Comunali le richieste di sottoposizione al controllo delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunali, ai sensi dell'art. 17, comma 38, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e provvede al loro invio all'organo competente.

2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione dei referendum comunali.

3. Informa gli organi interessati delle dimissioni del Sindaco e della mozione di sfiducia.

4. Cura, se prevista, la trasmissione delle deliberazioni al Comitato Regionale di Controllo ed attesta l'avvenuta

pubblicazione all'Albo nonché l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'Ente.

Art. 34

Il Direttore Generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri Enti Locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

2. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti, le cause di cessazione anticipata dall'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinarne il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo le competenze del Segretario Comunale, dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi e, ove istituito, dell'ufficio per l'esercizio delle funzioni d'indirizzo e controllo.

4. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.

5. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di

governo dell'ente.

A tal fine il Direttore:

- a) collabora con l'Amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
- b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
- c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato d'attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
- d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi, attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
- e) definisce i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adotta le relative misure attuative;

6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario, il Direttore Generale relaziona al Sindaco sull'andamento della gestione dell'anno precedente dell'Ente.

7. Il Sindaco, entro i successivi quindici giorni, può adottare il provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente. In caso contrario, l'incarico s'intende riaffidato per un altro anno.

8. Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale.

Art. 35

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti ma preferibilmente per progetti e per programmi;
- b) analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) superamento della separazione rigida delle competenze nella suddivisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 36

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle Leggi, ai contratti collettivi nazionali di lavoro, ad ogni disposizione superiore ed allo Statuto.

3. Compete ai Responsabili dei servizi deliberare l'azione o la resistenza nei giudizi davanti ad ogni Magistratura.

Art. 37

Copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui potranno essere stipulati, in caso di vacanza, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la copertura dei posti di dirigente, di alte specializzazioni, di funzionari dell'area direttiva e per la copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici. Tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco.

2. L'assunzione avviene con le modalità previste dal regolamento, garantendo in ogni caso la pubblicità dell'avviso e fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. Il posto vacante di dirigente è coperto, in via provvisoria, mediante incarico interinale ad altro dirigente entro i limiti stabiliti

dalla Legge, o al Segretario Comunale. Il provvedimento d'incarico è adottato dal Sindaco.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica comunale. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

5. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 38

Collaborazioni esterne

1. Per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Titolo IV

I servizi pubblici locali

Art. 39

I servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della Comunità locale.

2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri d'obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.

3. Il Comune individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla Legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri d'economicità ed efficienza organizzativa.

4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

5. I servizi possono essere erogati altresì attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati che offrano garanzie di solidità economica e capacità imprenditoriale.

6. Nelle società per azioni con capitale maggioritario del Comune, questo ha il diritto di nominare uno o più Amministratori, Dirigenti o Sindaci nelle Società per azioni e nelle Società a responsabilità limitata nelle quali il Comune ha partecipazione maggioritaria al capitale sociale. Il numero degli Amministratori, Dirigenti o Sindaci ed i relativi incarichi sono, per

ciascuna società, stabiliti nell'atto costitutivo. Si osservano le disposizioni e le procedure di cui all'art. 2458 del Codice Civile e la deroga stabilita dall'art. 5 della Legge 23 aprile 1981, n. 154.

7. Nelle società per azioni e nelle società a responsabilità limitata miste, il Comune è tenuto a nominare uno o più Amministratori o Sindaci negli organi d'amministrazione e di controllo delle Società per azioni od a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria al capitale del Comune stesso, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e dell'atto costitutivo della società. Il Comune è tenuto a nominare almeno un componente del Consiglio d'Amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori nelle Società miste di cui al D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge predetta e nel caso di altri enti pubblici promotori, ripartendo i rappresentanti da nominare in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo della Società. Per le nomine suddette vige la deroga stabilita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

8. Il Comune autorizza i propri Amministratori, all'uopo designati dall'organo competente, a partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle Associazioni degli Enti Locali e ad assumere, per designazione delle predette Associazioni, incarichi di Amministratori o Sindaci nelle Società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai Comuni ed agli altri Enti Locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai

risultati di gestione della Società e sono considerati, in virtù dell'art. 35/ter del D.L. 28/2/1983, n. 55, convertito dalla Legge 26/4/1983, n. 131, come sostituito dall'art. 25 della legge 3/8/1999, n. 265, conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune, per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge 23/4/1981, n. 154.

9. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.

10. Il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, salva diversa disposizione di Legge.

Art. 40

L'Azienda Speciale

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, d'autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

2. Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.

3. I componenti del consiglio d'amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, secondo criteri di competenza politico-amministrativa e tecnica specificati nell'atto

di nomina. Fra coloro che abbiano i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

4. Il consiglio d'amministrazione ed il presidente restano in carica quanto il Sindaco che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei successori.

5. Lo statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause d'incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla Legge e dal presente Statuto.

6. Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio d'amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

7. La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio d'amministrazione dell'azienda.

8. Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della Minoranza.

Art. 41

L'Istituzione

1. L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per

l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato d'autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore.

3. Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle Minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

4. Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

5. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

6. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

Art. 42

Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni

amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono, di norma, di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado d'assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità d'organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o d'altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione d'indirizzo e controllo degli enti aderenti.

Art. 43

Rappresentanza della Minoranza

1. Il Comune nelle scelte dei propri Rappresentanti presso le forme associative e gestionali dovrà garantire, ove possibile, la presenza della Minoranza Consiliare.

Titolo V

Controllo interno

Art. 44

Principi e criteri

1. L'attività di revisione dei conti potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio Comunale richiedere agli Organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, d'impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi stabiliti dal Codice Civile concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

3. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera d'attività del Revisore e quella degli Organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 45

Revisori dei conti

1. I revisori dei conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli d'eleggibilità fissati dalla Legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi d'incompatibilità

previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause d'incompatibilità dei revisori, al fine di garantirne la posizione d'imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca per inadempienza e di decadenza, nel rispetto della Legge, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto d'accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 46

Controllo di gestione

1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni d'efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione deve stabilire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- c) il controllo d'efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

Titolo VI

Partecipazione popolare

Art. 47

Associazionismo

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente al fine d'assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza e di favorire l'espressione democratica della volontà popolare.

2. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune anche su base di rioni e località e favorisce l'intesa fra le stesse soprattutto nelle manifestazioni pubbliche.

3. La partecipazione dei cittadini attraverso le libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi operanti sul territorio comunale.

4. Le libere forme associative comprendono le associazioni: sindacali, di categoria, di combattenti e reduci, di volontariato, di protezione dei portatori di handicap, della Parrocchia, della scuola, della cultura, dello sport, del tempo libero, del privato sociale e di quelle che abbiano le caratteristiche del comma

precedente.

5. Il riconoscimento delle associazioni di cui al comma precedente da parte del Comune, al fini dell'inserimento in un "Albo Comunale delle Associazioni" è disciplinato dal Regolamento Comunale.

6. Alle libere forme associative e ai soggetti di volontariato che desiderino partecipare all'elaborazione e alla gestione delle politiche sociali comunali viene garantita l'apertura alle strutture e ai servizi dell'Ente. A questo scopo il Comune promuove l'istituzione di apposite consulte tese a favorire la soluzione delle varie problematiche quali quella giovanile e quella socio-assistenziale.

7. La costituzione delle consulte sarà deliberata dal Consiglio Comunale ed il loro funzionamento dovrà rispettare quanto previsto dal regolamento.

8. Il Consiglio Comunale terrà almeno una volta all'anno, prima della stesura del bilancio di previsione, una riunione aperta con la partecipazione dei rappresentanti delle consulte.

9. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire anche mediante la concessione di contributi finalizzati allo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità e l'uso, anche con più soggetti, di beni mobili ed immobili comunali, previa apposita convenzione e, comunque, nei modi stabiliti dalla Legge 8 giugno 1990, n. 241, art. 12, e del relativo regolamento comunale.

10. Le libere associazioni per fruire del sostegno del Comune devono farne richiesta all'Amministrazione con un'istanza sottoscritta nella quale saranno riportate le finalità che si propone e le modalità d'attuazione.

Titolo VII

Iniziativa politica

Art. 48

Partecipazione

1. Il Comune favorisce l'accesso dei cittadini e delle associazioni alle strutture dell'Ente anche mediante il decentramento dei servizi, l'articolazione dell'orario d'apertura degli uffici al pubblico e un'idonea strutturazione di questi per fornire le opportune informazioni.

2. Quando l'Amministrazione Comunale intende adottare atti di programmazione socio-economica o di pianificazione territoriale che riguardino l'intera collettività o comunque siano ritenuti di grande rilevanza sociale, potrà provvedere all'indizione di assemblee pubbliche anche su base di località; tali assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate e si dovrà anche provvedere alla distribuzione in sede della relativa documentazione.

3. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessino specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati o, direttamente, mediante questionari, assemblee, udienze della Giunta Comunale o delle

competenti Commissioni Consiliari o, indirettamente, interpellando i Rappresentanti di tali categorie.

Art. 49

Istanze e petizioni

1. I residenti maggiorenni, i comitati e le associazioni possono rivolgere ai competenti organi comunali, secondo le rispettive competenze:

- a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;
- b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi.

2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta, sono indirizzate al Sindaco il quale - verificatane l'ammissibilità - le trasmette all'organo competente per materia.

3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione, se inerenti alle competenze del Sindaco, della Giunta Comunale, dei Dirigenti o dei Responsabili dei Servizi, entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del Consiglio Comunale. Le conseguenti determinazioni sono comunicate ai presentatori.

Art. 50

Proposte

1. Tutti i cittadini maggiorenni, residenti nel Comune possono avanzare proposte con le quali si richiede l'adozione di un atto o di un provvedimento amministrativo di contenuto

determinato rispondente ad un interesse collettivo.

2. La richiesta, se concernente un atto o provvedimento di competenza del Consiglio, corredata del parere dei Responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, viene trasmessa alla Commissione Consiliare per gli affari istituzionali.

3. Questa deve emettere il parere consultivo entro quaranta giorni dal ricevimento della pratica ed ha la possibilità di sentire i proponenti dell'iniziativa.

4. La pratica ritorna quindi all'ufficio competente per i provvedimenti di competenza, che devono essere adottati entro un periodo di venti giorni.

5. Le proposte relative ad argomenti di competenza di altri organi, verranno istruite dai rispettivi uffici.

6. Tra l'Amministrazione Comunale e i proponenti, qualora il parere degli organismi consultivi sia favorevole, si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

7. Le proposte di cui al comma 1, così come pervenute, dovranno essere comunicate ai Capigruppo Consiliari entro sei giorni dalla data di ricezione al protocollo.

Titolo VIII

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

Art. 51

Principi generali

1. Il Comune assicura a tutti i cittadini l'informazione sulla propria attività e sui principali atti adottati dall'Amministrazione e ricercherà i mezzi più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione stessa anche a mezzo di periodici.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento provvederà, ai sensi della Legge 2 agosto 1990, n. 241, a darne preventivo avviso agli interessati assegnando loro un termine non inferiore a dieci giorni, naturali e consecutivi, per prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti.

Titolo IX

Referendum

Art. 52

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi per abrogare o adottare provvedimenti in tutte le materie d'esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volontà popolare.

2. E' previsto un referendum consultivo su richiesta del 12% dei cittadini residenti iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata dei Consiglieri assegnati, può deliberare l'indizione di referendum consultivi tali da consentire la scelta fra due o più soluzioni alternative relative alla medesima materia.

Art. 53

Materie ammesse a Referendum

1. E' ammesso il referendum consultivo su questioni di rilevanza generale interessanti l'intera collettività con esclusione dei seguenti argomenti:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e, in generale, atti o questioni concernenti persone;
- b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
- c) revisione dello Statuto e regolamenti del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- d) bilanci, finanze, tributi e contabilità;
- e) materie sulle quali il Consiglio Comunale debba esprimersi entro i termini stabiliti per legge;
- f) pareri richiesti da disposizioni di legge.

2. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, mentre possono essere abbinati più quesiti referendari.

3. Non possono tenersi più consultazioni referendarie in un anno solare, salve deroghe per casi eccezionali decise dalla Giunta Comunale.

4. Non possono tenersi referendum un anno prima della decadenza del Consiglio Comunale per fine legislatura;

5. I referendum possono tenersi, preferibilmente, nei mesi di marzo, aprile, settembre ed ottobre.

6. Il Comitato Promotore deve comunicare al Sindaco l'intenzione di indire il referendum ed i quesiti che intende proporre allegando una relazione tesa a chiarire le finalità dell'iniziativa.

7. Gli uffici comunali sono a disposizione per fornire ai promotori del referendum sussidi tecnici e pareri giuridici e in materia finanziaria. Questi dovranno essere allegati alla relazione.

8. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, l'Organo competente e valutarne l'ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione previo parere obbligatorio della Commissione Comunale Affari Istituzionali.

9. Le spese relative allo svolgimento del referendum sono a carico del Comune.

10. L'esito del referendum è proclamato dal Sindaco e reso noto con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

11. Qualora al referendum abbia partecipato più del 50% degli aventi diritto il Sindaco entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Comunale il dibattito relativo.

12. Il Consiglio Comunale, qualora prima della data di svolgimento del referendum, abbia deliberato l'abrogazione di

quanto si richieda d'abrogare o deliberato quanto si chieda di deliberare, il Referendum non avrà luogo.

Titolo X

Difensore civico

Art. 54

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e il difensore civico è nominato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Può essere rieletto due volte.

3. Il Consiglio Comunale può valutare che il difensore civico venga eletto d'accordo con altri Comuni garantendo, comunque, il buon funzionamento dell'ufficio.

4. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: “giuro di osservare lealmente le Leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene”.

Art. 55

Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia d'indipendenza, probità e adeguata competenza.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni d'ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- c) i ministri di culto;
- d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti od affini fino al 4° grado, che siano Amministratori, Segretario o Dipendenti del Comune;
- g) chi presiede o dirige le Associazioni iscritte negli

elenchi del Comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause d'ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e il difensore civico è nominato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dei due terzi dei Consiglieri Comunali per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e il difensore civico è nominato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 56

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e deve disporre d'attrezzature per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione

Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre d'esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisca i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 57

Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il difensore civico presenta, almeno trenta giorni prima del termine per l'approvazione del conto consuntivo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedio per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio Comunale dopo un mese dal deposito al protocollo della relazione di cui al comma precedente, che deve avvenire in tempo utile.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio Comunale.

Art. 58

Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta un'indennità prevista dal Consiglio Comunale al momento della nomina.

Titolo XI

Funzione normativa

Art. 59

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Lo Statuto e le sue modifiche, entra 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 60

Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla Legge e dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla Legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle Leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale: dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione d'adozione sia divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne

consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 61

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 8 giugno 1990, n. 142, ed in altre Leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 62

Ordinanze

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 38, comma 2, della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. In caso d'assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

Art. 63

Responsabilità amministrativa

1. Gli amministratori ed il personale del Comune sono soggetti, in materia di responsabilità, alle disposizioni di Legge

vigenti per gli impiegati civili dello Stato. In particolare:

- a) sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti;
- b) sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio;
- c) sono personalmente obbligati a risarcire a terzi i danni causati, nell'esercizio delle loro funzioni, per dolo o colpa grave.

Art. 64

Responsabilità contabile

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione di beni comunali, nonché chiunque si ingerisca negli incarichi in questione deve rendere conto della propria gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le procedure previste dalla legge.

Art. 65

Possesso di atti comunali

1. Gli amministratori e gli impiegati del Comune sono responsabili delle carte e dei documenti loro affidati.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, sia in possesso di carte e documenti di pertinenza del Comune, ne risponde ad ogni effetto di Legge, fino a che non ne ottenga regolare scarico.

Art. 66

Custodia degli atti

1. La conservazione degli atti, delle carte e delle scritture di pertinenza del Comune è affidata ai responsabili degli uffici o servizi che li hanno generati o ricevuti.

2. Non si possano estrarre le carte originali dall'archivio, ne asportarle dall'ufficio comunale, senza l'ordine scritto della Giunta o del Segretario Comunale.

Art. 67

Norma transitoria

1. Il Segretario Comunale maniene la responsabilità del Personale dipendente fino all'approvazione del Regolamento d'Organizzazione interna che attribuirà tale competenza.